



Camera di Commercio  
Prato

# VADEMECUM DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

---

RACCOLTA NORMATIVA E  
PRINCIPALI ADEMPIMENTI

*A cura dell'Ufficio Partecipate della Camera di Commercio di Prato  
Responsabile dott.ssa Silvia Borri*

Dicembre 2010



---

**DIVIETO PER LE SOCIETÀ PARTECIPATE DA AMMINISTRAZIONI  
PUBBLICHE REGIONALI E LOCALI DI SVOLGERE PRESTAZIONI A FAVORE  
DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI**

---

FONTE NORMATIVA: art. 13 del decreto legge 4/07/2006, n. 223, convertito con legge 4/08/2006, n. 248

*“Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza.*

1. *Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale. Le società che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società o enti.*

2. *Le società di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.*

3. *Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano entro quarantadue mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite. A tale fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società. I contratti relativi alle attività non cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente comma.*

4. *I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli. Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione bandite prima della predetta data”*



TERMINE: Il periodo transitorio previsto è scaduto il 4 gennaio 2010.



EFFETTI INOSSERVANZA: nullità dei contratti

---

**LIMITI ALLE ASSUNZIONI DI NUOVE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ  
AVENTI PER OGGETTO ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI**

---

FONTE NORMATIVA: ART. 3 COMMI DA 27 A 32 DELLA LEGGE 244/2007

*“27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza”.*

*[...]*

*28. L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti.*

*[...]*

*29. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni.*

*30. Le amministrazioni che, nel rispetto del comma 27, costituiscono società o enti, comunque denominati, o assumono partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento, adottano, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante i soggetti di cui al presente comma e provvedono alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica*

*31. Fino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 30, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre dell'anno precedente all'istituzione o all'assunzione di partecipazioni di cui al comma 30, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale, diminuito delle unità di personale effettivamente trasferito.*



*32. I collegi dei revisori e gli organi di controllo interno delle amministrazioni e dei soggetti interessati dai processi di cui ai commi 30 e 31 asseverano il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e trasmettono una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, segnalando eventuali inadempimenti anche alle sezioni competenti della Corte dei conti.*

La possibilità di ricorrere allo strumento societario è per legge correlato ai fini dell'ente pubblico ed è inerente allo svolgimento di attività di competenza dell'ente medesimo, anche al fine di evitare che lo schema societario sia il veicolo per eludere le normative pubblicistiche in tema di controlli sulla finanza pubblica, nonché strumento abusivo per evitare le procedure ad evidenza pubblica che presiedono all'attività contrattuale.

Pertanto, preliminarmente ad ogni decisione in merito alla costituzione di nuova società ovvero la sorte delle partecipazioni pubbliche in società già esistenti e operanti sul mercato, l'ente deve effettuare le opportune verifiche di compatibilità e di inerenza alle finalità istituzionali.

In sintesi, il legislatore ha previsto che gli enti pubblici annoverati all'art.1, comma 2 del D. Lgs. 165/2001 debbano, tramite i loro competenti organi amministrativi, compiere una ricognizione delle partecipazioni maggioritarie, minoritarie, dirette o indirette e delle società a qualunque titolo in mano pubblica, al fine di verificare i presupposti di costituzione e di mantenimento, ovvero le condizioni ostative descritte al comma 27.

La valutazione sui presupposti di cui sopra deve essere effettuata anche in caso di assunzione di nuove partecipazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono costituire né entrare a far parte di società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

E' necessario pertanto nella deliberazione della Giunta per la costituzione di nuove società o di ingresso in società esistenti, fare riferimento a questa norma con l'indicazione che sussiste la compatibilità della partecipazione con la mission dell'ente e che la scelta dell'intervento tramite la partecipazione societaria risulta la più efficace e/o efficiente per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali.

Unioncamere nazionale ha elaborato un documento, approvato sia dalla Consulta dei Segretari Generali nella seduta del 25 maggio 2010, sia dal Comitato Esecutivo nella seduta del 10 giugno 2010, a supporto delle Camere di Commercio per l'applicazione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007. Nel documento viene chiarito l'ambito di applicazione oggettivo: le disposizioni sopra richiamate, che hanno la finalità di tutelare la concorrenza ed il mercato, si applicano solo con riferimento a società, e non a soggetti diversi non costituiti in forma societaria, che svolgano attività di produzione di beni e servizi. Le partecipazioni sono vietate quando non risultano essere strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali



Camera di Commercio  
Prato

dell'amministrazione pubblica e quando abbiano come fine esclusivo il perseguimento di un utile di tipo privatistico.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producono esclusivamente servizi di interesse generale, nell'ambito delle competenze attribuite alle Camere di Commercio dall'art. 2 della legge 580/1993.

Sono ammesse le partecipazioni in società organizzate secondo il modello dell'in house providing, come delineato dalla giurisprudenza interna e dell'Unione Europea.

Sono altresì consentite le partecipazioni in società che svolgono attività esclusivamente di partecipazione o gestione di partecipazioni societarie (in quanto non producono beni e servizi).



**TERMINE:** entro il 31 dicembre 2010 per la ricognizione delle partecipazioni. Non è previsto un termine espresso per l'invio della deliberazione alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti

Resta valido quanto chiarito dalla Corte dei Conti reso sul testo originario della norma, che le pubbliche amministrazioni, entro il termine fissato per legge, devono avviare la procedura di dismissione, ma non obbligatoriamente completarne l'iter. E ciò per evitare svendite o speculazioni dei soggetti privati nella determinazione del prezzo di acquisto della partecipazione o della società in mano pubblica. L'avvio della procedura di dismissione si manifesta per impulso dell'ente proprietario tramite l'adozione di una delibera che ha come destinatari gli organi della società in mano pubblica, interessata – direttamente o indirettamente – alla cessione a terzi dell'asset pubblico.

Si applicano le disposizioni degli statuti delle società in materia di diritto di prelazione e diritto di recesso.

---

#### PARERE COLLEGIO REVISORI ACQUISIZIONE NUOVE PARTECIPAZIONI

---

FONTE NORMATIVA: art. 30 D.P.R. 2/11/2005, n. 254

Il Collegio di Revisori dei conti esprime, collegialmente, il parere sugli atti deliberativi della Giunta concernenti l'assunzione di partecipazioni societarie.

Tale parere può essere espresso anche contestualmente nella deliberazione della Giunta.

---

## CESSIONE DELLE PARTECIPAZIONI CAMERALI

---

FONTE NORMATIVA: art. 46, 3° comma D.P.R. 2/11/2005, n. 254 e art. 66 R.D. 23/05/1924, n. 827

*Art 46. Procedure per la scelta del contraente.*

[...]

*3. Le vendite e le permuta di beni mobili sono stipulate mediante trattativa privata fino ad un valore di euro 41.000 oltre IVA; per importi superiori i contratti dovranno di norma essere stipulati a seguito di asta pubblica o licitazione privata.*

La Camera di Commercio può cedere liberamente le proprie quote di partecipazione in società, salvo limitazioni previste nello statuto sociale (es. offerta in prelazione agli altri soci), se il prezzo è inferiore o uguale a € 41.000,00. Oltre tale importo il regolamento di contabilità prescrive che la scelta del contraente avvenga con asta pubblica o licitazione privata. Se l'importo a base d'asta è pari o superiore a € 103.291,4 (corrispondenti a Lire 200.000.000), l'art. 66 del regolamento di contabilità pubblica contenuta nel regio decreto del 1924, prescrive anche la pubblicità in Gazzetta Ufficiale.

---

## DIVIETO PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DI ASSICURARE I PROPRI AMMINISTRATORI PER RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DEI COMPITI ISTITUZIONALI

---

FONTE NORMATIVA: Art. 3, comma 59 legge 24/12/2007, n. 244

*“È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.”*

La norma si applica anche agli amministratori camerali designati negli organi delle società partecipate. La Camera di Commercio non può sostenere la spesa di assicurazione per responsabilità civile, amministrativa e contabile per colpa grave per i



Camera di Commercio  
Prato

propri amministratori che facciano parte di consigli di amministrazione o altri organi sociali in rappresentanza o su mandato dell'Ente.

**EFFETTI INOSSERVANZA:** responsabilità per danno erariale del dirigente che dispone il pagamento dei premi


---

**COMUNICAZIONE AL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
DELL'ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI IN CONSORZI E SOCIETÀ  
(CONSOC)**

---

**FONTE NORMATIVA:** Art. 1, comma 587 L. 27 dicembre 2006, n. 296

*"587. Entro il 30 aprile di ciascun anno le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni medesime, indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante."*



**TERMINE:** il 30 aprile di ogni anno

**EFFETTI INOSSERVANZA:** divieto di erogare somme a qualsivoglia titolo a favore del consorzio o della società, o a favore dei propri rappresentanti negli organi di governo degli stessi.

---

**LIMITI AI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI**

---

**FONTE NORMATIVA:** art. 1, commi 725, 726 e 728 L. 27 dicembre 2006, n.296  
Art. 3, commi 43-53 Legge Finanziaria 2008  
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 195

La legge Finanziaria per il 2007 ha stabilito che nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, va calcolato in percentuale della indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici. Il compenso non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia.

*"728. Nelle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati, i compensi di cui ai commi 725 e 726 possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di*



*soggetti diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è pari o superiore al 50 per cento del capitale, e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è inferiore al 50 per cento del capitale”.*

La legge Finanziaria per il 2008 è intervenuta nuovamente stabilendo un nuovo limite all'art. 3, comma 44:

*“44. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio metropolitano, non può superare quello del primo presidente della Corte di cassazione. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai dirigenti. Il limite non si applica alle attività di natura professionale e ai contratti d'opera, che non possono in alcun caso essere stipulati con chi ad altro titolo percepisce emolumenti o retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi, aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza. Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma non possono essere derogate se non per motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre anni, fermo restando quanto disposto dal periodo precedente. Le amministrazioni, gli enti e le società di cui al primo e secondo periodo del presente comma per i quali il limite trova applicazione sono tenuti alla preventiva comunicazione dei relativi atti alla Corte dei conti. Per le amministrazioni dello Stato possono essere autorizzate deroghe con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite massimo di 25 unità, corrispondenti alle posizioni di più elevato livello di responsabilità. Coloro che sono legati da un rapporto di lavoro con organismi pubblici anche economici ovvero con società a partecipazione pubblica o loro partecipate, collegate e controllate, e che sono al tempo stesso componenti degli organi di governo o di controllo dell'organismo o società con cui è instaurato un rapporto di lavoro, sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza. Ai fini dell'applicazione del presente comma sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi da uno stesso organismo conferiti nel corso dell'anno. Alla Banca d'Italia e alle altre autorità indipendenti il presente comma si applica limitatamente alle previsioni di pubblicità e trasparenza per le retribuzioni e gli emolumenti comunque superiori al limite di cui al primo periodo del presente comma”.*



Il vincolo economico posto dalla normativa consiste nell'imposizione di un tetto non superabile per il compenso o la retribuzione (emolumenti) che i destinatari possono percepire per l'espletamento di uno o più rapporti. La disposizione assoggetta espressamente al limite il trattamento onnicomprensivo dei destinatari degli emolumenti. Ciò significa che in base alla norma debbono considerarsi ai fini del concorso al limite tutti gli emolumenti lordi ricevuti "a carico delle pubbliche finanze". Tale limite è individuato per relazione nel trattamento economico del Primo Presidente della Corte di Cassazione nell'art. 3 comma 44 della legge. E' previsto poi un secondo tetto per le ipotesi di deroga e i casi speciali (art. 3 comma 46 della legge) pari al doppio di tale trattamento.

**EFFETTI INOSSERVANZA:** Il regime specifico di responsabilità è posto dal periodo 5 del comma 44 dell'art. 3 LF 2008 il quale stabilisce che "in caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita".



**NOTA BENE:** L'art. 4 quater del D.L. 3 giugno 2008, n. 97, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ha introdotto all'art. 3 della L.F. 2008, un comma 52 bis, di cui si riporta il testo:

*Comma 52 bis: Le disposizioni dei commi da 44 a 52 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro il 31 ottobre 2008, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica, sulla base dei seguenti criteri:*

*a) esclusione, dal computo che concorre alla definizione del limite, della retribuzione percepita dal dipendente pubblico presso l'amministrazione di appartenenza nonché del trattamento di pensione;*

*b) non applicabilità della disciplina agli emolumenti correlati a prestazioni professionali o a contratti d'opera di natura non continuativa nonché agli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;*

*c) obbligo, per la singola amministrazione o società che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo, di assegnare l'incarico medesimo secondo i principi del merito e della trasparenza, dando adeguatamente conto, nella motivazione dell'atto di conferimento, dei requisiti di professionalità e di esperienza del soggetto in relazione alla tipologia di prestazione richiesta e alla misura del compenso attribuito (407);*

*d) obbligo per il soggetto che riceve un incarico di comunicare, all'amministrazione che conferisce l'incarico, tutti gli altri incarichi in corso, ai quali dare adeguata pubblicità;*



e) *individuazione di specifiche forme di vigilanza e controllo sulle modalità applicative della presente disciplina*”.

Con il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 195 è stato adottato il regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente e autonomo.

L'articolo 4 stabilisce il limite massimo annuale delle retribuzioni e degli emolumenti nel trattamento economico annuale complessivo spettante al Primo Presidente della Corte di cassazione. Il Ministro della giustizia entro il 31 gennaio di ogni anno comunica al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e al Ministro dell'economia e delle finanze l'ammontare del trattamento.

L'articolo 5, fermo restando quanto già previsto dall'articolo 3, comma 44 della L.F. 2008, prevede un particolare regime di pubblicità da attuarsi attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del soggetto conferente.

Il monitoraggio sul rispetto delle disposizioni relative ai limiti sui compensi è affidato al Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Infine si riporta il testo dell'articolo 6, comma 6 del D.L. 78/2010 che prevede la riduzione, a decorrere dal successivo rinnovo, dei compensi degli organi di amministrazione e controllo per le società partecipate possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria dalle amministrazioni pubbliche:

*“6. Nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società quotate e alle loro controllate”.*

Nel caso di incarichi svolti da dipendenti pubblici per la partecipazione all'amministrazione o ai collegi sindacali di società o enti ai quali partecipi o contribuisca una pubblica amministrazione si intendono svolti nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti e pertanto i relativi compensi devono essere corrisposti dalle società o dagli enti direttamente alla stessa amministrazione che destinerà tali somme alle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigente. (art. 6, comma 4 D.L. 78/2010).



---

## LIMITI AI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI IN SOCIETÀ PARTECIPATE DALLA REGIONE TOSCANA

---

FONTE NORMATIVA: articoli 20 e 21 della Legge Regionale 28 aprile 2008, n. 20

Nelle **società totalmente partecipate dalla Regione Toscana e da enti locali**, e nelle società a partecipazione mista, nelle quali la regione **detiene** la maggior quota di partecipazione, il compenso annuale lordo, onnicomprensivo, spettante al presidente e ai membri del consiglio di amministrazione non può essere superiore rispettivamente al 25% e al 10% dell'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.

Nelle **società totalmente partecipate dalla Regione Toscana e da enti locali e nelle società a partecipazione mista**, nelle quali la regione **non detiene** la maggior quota di partecipazione, il compenso annuale lordo, onnicomprensivo, spettante al presidente e ai membri del consiglio di amministrazione è determinato come previsto per il rappresentante degli enti locali dalla normativa statale in materia. I compensi degli organi amministrativi delle società miste possono essere aumentati in misura non superiore del 10%.

Nelle **società totalmente partecipate dalla Regione Toscana e dagli enti locali**, in caso di **parità di quote**, il compenso annuale lordo onnicomprensivo spettante al presidente e ai membri dell'organo amministrativo è determinato rispettivamente nella misura massima del 40% e del 15% dell'indennità di maggiore importo fra quelle spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici.

Agli amministratori è dovuto inoltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro mandato, nella misura fissata con deliberazione della Giunta regionale, in analogia a quanto stabilito per i dirigenti regionali.

---

## LIMITI AI COMPENSI DEI MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALLA REGIONE TOSCANA

---

FONTE NORMATIVA: articoli 20 e 21 della Legge Regionale 28 aprile 2008, n. 20

Nelle società totalmente partecipate dalla Regione Toscana e da enti locali e nelle società miste, sia quando la Regione è il socio di maggioranza, sia a parità di quote, il compenso annuale lordo onnicomprensivo spettante al presidente e agli altri membri del collegio dei revisori è determinato nella misura massima rispettivamente del 7% e del 5% dell'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.



---

**PUBBLICAZIONE SUL SITO DEI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI  
DESIGNATI/NOMINATI DALL'ENTE PUBBLICO**

---

FONTE NORMATIVA: Art. 1, comma 735 L. 27 dicembre 2006, n. 296

*"735. Gli incarichi di amministratore delle società di cui ai commi da 725 a 734 conferiti da soci pubblici e i relativi compensi sono pubblicati nell'albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura del responsabile individuato da ciascun ente. La pubblicità è soggetta ad aggiornamento semestrale. [...]"*



TERMINE: ogni sei mesi

EFFETTI INOSSERVANZA: La violazione dell'obbligo di pubblicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro, irrogata dal Prefetto nella cui circoscrizione ha sede la società.

---

**COMUNICAZIONE DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI AI SOCI PUBBLICI  
DEL PROPRIO INCARICO E DEL RELATIVO COMPENSO**

---

FONTE NORMATIVA: Art. 1, comma 735 L. 27 dicembre 2006, n. 296

Gli amministratori societari devono comunicare ai soci pubblici che li hanno designati il proprio incarico ed il relativo compenso.



TERMINE: entro trenta giorni dal conferimento della nomina ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

EFFETTI INOSSERVANZA: La violazione dell'obbligo di comunicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro, irrogata dal prefetto nella cui circoscrizione ha sede la società.

---

**COMUNICAZIONE AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DELLE  
SOCIETÀ ALLE QUALI LA CAMERA PARTECIPA IN MISURA SUPERIORE AL  
20%**

---

FONTE NORMATIVA: L. 5 luglio 1982, n. 441, art. 13

La Camera di Commercio deve trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico le schede delle società in cui la Camera concorra, singolarmente o insieme ad altri enti pubblici, nelle varie forme di intervento o partecipazione, per un importo



Camera di Commercio  
Prato

complessivo superiore al 20%. Il Ministero dello sviluppo economico cura la raccolta delle schede al fine di trasmetterle alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le società a cui la Camera di Commercio partecipa, aventi sede legale in altra provincia, devono essere indicate solo nel caso in cui la Camera di Commercio della provincia di sede non partecipi al capitale delle stesse.



TERMINE: annualmente

EFFETTI INOSSERVANZA: nessuno

---

#### PUBBLICITA' DELLE SITUAZIONI PATRIMONIALI PERSONALI

---

FONTE NORMATIVA: L. 5 luglio 1982, n. 441, art. 12

I presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale concorrano lo Stato o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al venti per cento devono comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo la propria situazione patrimoniale o le variazioni intervenute nella stessa e copia della dichiarazione dei redditi. I dati vengono raccolti e pubblicati nel Bollettino con cadenza annuale, secondo quanto stabilito dall'art. 8 della legge 441.

Sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per il coordinamento amministrativo è reperibile la normativa e la modulistica per effettuare l'adempimento.



TERMINE: annualmente con riferimento alla situazione patrimoniale e ai redditi dell'anno precedente

EFFETTI INOSSERVANZA: Nel caso di inadempienza il Presidente del Consiglio dei Ministri diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni. Constatato il permanere dell'inadempienza, il Presidente del Consiglio dei Ministri ne dà notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

---

#### PUBBLICAZIONE PARTECIPAZIONI SUL SITO CAMERALE

---

FONTE NORMATIVA: nessuna fonte espressa, ma la pubblicazione risponde ad una esigenza di pubblicità e trasparenza dell'attività dell'Ente, principio ribadito dall'articolo 11 del D. Lgs. 150/2009.



Camera di Commercio  
Prato

Almeno annualmente la Camera di Commercio pubblica sul proprio sito l'insieme delle proprie partecipazioni in società, consorzi e organismi associativi con l'indicazione della percentuale di partecipazione e della composizione degli organi societari.

---

#### RELAZIONE ANNUALE DEI RAPPRESENTANTI CAMERALI IN AZIENDE, SOCIETÀ, CONSORZI ED ASSOCIAZIONI

---

FONTE NORMATIVA: art. 38 Statuto della Camera di Commercio di Prato

I rappresentanti camerali in aziende, società, consorzi ed associazioni, redigono annualmente un rapporto sulla gestione dell'ente nel quale sono nominati. Il rapporto deve essere consegnato entro un mese dall'approvazione del bilancio dell'organismo al Presidente della Camera di Commercio, che ne informa tempestivamente il Consiglio camerale.

Il Consiglio può chiedere ai rappresentanti della Camera presso aziende, società, consorzi ed associazioni informazioni dettagliate sulla gestione dell'ente e sui progetti di sviluppo

EFFETTI INOSSERVANZA: nessuno

---

#### DESIGNAZIONI COMPONENTI ORGANI SOCIETARI

---

FONTE NORMATIVA: codice civile, art. 2449  
L.R.T. 20/2008 per società partecipate dalla Regione

*Art. 2449 c.c. " Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici.*

*Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare un numero di amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla partecipazione al capitale sociale.*

*Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del primo comma possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati. Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.*

*I sindaci, ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.*



*Alle società che fanno ricorso al capitale di rischio si applicano le disposizioni del sesto comma dell'articolo 2346. Il consiglio di amministrazione può altresì proporre all'assemblea, che delibera con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria, che i diritti amministrativi previsti dallo statuto a favore dello Stato o degli enti pubblici siano rappresentati da una particolare categoria di azioni. A tal fine è in ogni caso necessario il consenso dello Stato o dell'ente pubblico a favore del quale i diritti amministrativi sono previsti “*

N.B. La norma non si applica alle società quotate.

L'articolo 17, comma 3, della Legge regionale Toscana n. 20 del 28 aprile 2008, prevede per le società miste a partecipazione regionale che *“il numero dei componenti degli organi societari designati dai soci pubblici, compresi quelli designati dalla Regione, non può essere superiore a cinque.”*

Il limite numerico dei componenti dell'organo amministrativo contenuto nell'art. 1, comma 729 della Legge Finanziaria per il 2007 si applica alle sole società partecipate da enti locali, intendendosi per tali gli enti locali territoriali, come specificato dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13 luglio 2007 (cd Circolare Lanzillotta).

La Giunta camerale esprime con propria deliberazione il/i nominativo/i degli amministratori di propria nomina.

**Il Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78**, come modificato dalla legge di conversione del 3 agosto 2009, n. 102, all'articolo 17, comma 22-bis e 22-ter ha previsto:

*22-bis. Ai fini della riduzione del costo di funzionamento degli organi sociali delle società controllate, direttamente o indirettamente, da un singolo ente locale, affidatarie di servizi pubblici o di attività strumentali, può essere disposta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la revoca anticipata degli organi amministrativi e di controllo e degli organismi di vigilanza in carica, a seguito dell'adozione di delibere assembleari finalizzate alla riduzione del numero dei componenti o dei loro emolumenti.*

*22-ter. La revoca disposta ai sensi del comma 22-bis integra gli estremi della giusta causa di cui all'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e non comporta, pertanto, il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui alla medesima disposizione»;*

Da ultimo è intervenuto il **Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78** (convertito con legge 122/2010) che all'articolo 6, comma 5 ha stabilito:

*5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalita' giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonche' il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In*



*ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli.*

---

#### CONDIZIONI PER LA NOMINA DEI SOGGETTI DESIGNATI AMMINISTRATORI

---

FONTE NORMATIVA: art. 1, comma 734 LF 2007  
Art. 3 comma 32 bis LF 2008, aggiunto dall'articolo 71 della legge 69/2009

*“Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi”*



N.B. VALE ANCHE PER GLI ORGANISMI, NON SOLO PER LE SOCIETA'

Sul concetto di perdita dopo la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13 luglio 2007 che ha fornito alcuni chiarimenti è intervenuta la legge 18 giugno 2009, n. 69 che all'articolo 71 ha introdotto un comma 32 bis all'articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 specificando che:

*Il comma 734 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali.*

La norma si riferisce alle società partecipate, agli enti, alle istituzioni e alle aziende pubbliche a totale o parziale capitale pubblico. Stante la natura delle aziende speciali delle Camere di commercio, quale organismo incardinato nella compagine istituzionale dell'ente proprietario, del quale si connota come articolazione organizzativa e braccio operativo, si ritiene che il comma 734 non trovi applicazione nei confronti degli amministratori delle aziende speciali camerali.

Facendo riferimento semplicemente alla carica di “amministratore” non vi è alcuna distinzione fra il semplice amministratore (o consigliere) e il consigliere delegato. Tale lettura pare coerente con quanto previsto dall'art. 2381 del codice civile che mantiene in capo all'intero organo amministrativo una serie di compiti quali:



- determinare il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio delle deleghe
- impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega
- valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società
- esaminare i piani strategici, industriali e finanziari della società (se elaborati)
- valutare, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento gestionale della società

Nei modelli di gestione diversi da quello tradizionale la norma si applica al consiglio di amministrazione del sistema monistico e al consiglio di gestione del sistema dualistico.

Le perdite che determinano l'assenza delle condizioni per la nomina di un amministratore, sono quelle che provocano un peggioramento dei conti imputabile ad una cattiva gestione; qualora le perdite non siano effettivamente riferibili a scelte gestionali, e pertanto imputabili all'amministratore, ma dovute invece alla struttura stessa, oggettivamente predeterminata, dei conti aziendali, non vi sono cause ostative alla nomina.

I soggetti nominati, al momento dell'accettazione, o comunque prima di assumere l'incarico, dovrebbero rilasciare alla società una dichiarazione (semplice) circa il possesso del requisito richiesto dal comma 734.

---

**CONDIZIONI PER LA NOMINA DEI SOGGETTI DESIGNATI  
AMMINISTRATORI NELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE REGIONALE**

---

FONTE NORMATIVA: art. 18 della Legge Regionale Toscana 20/2008 che introduce un art. 10 bis, alla Legge Regionale Toscana 5/2008

*"Non può essere nominato amministratore di società a partecipazione regionale chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti alla nomina incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi"*

La norma ricalca quella prevista dalla Legge Finanziaria 2007.

Per le società a partecipazione regionale, l'articolo 8 della L.R.T. 5/2008 citata, prevede che per le nomine di competenza del Consiglio Regionale e per le nomine di competenza del Presidente della Giunta Regionale, debba essere acquisita (da parte degli organi regionali), tra la documentazione richiesta, anche una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale il candidato attesta di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione, incompatibilità o conflitto di interesse previste dalla stessa legge 5/2008 o da altre leggi che regolano le singole nomine o designazioni.



---

## NOMINA COLLEGIO SINDACALE

---

FONTE NORMATIVA: art. 2400, comma 4 del codice civile

*“Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.”*

In caso di designazione di sindaco effettivo occorre che lo stesso fornisca una dichiarazione o il curriculum vitae con l'indicazione degli incarichi in essere al momento della nomina.

Può essere opportuno far avere questo materiale in anticipo alla società.

---

## SOCIETA' QUOTATE

---

Dal 31 ottobre 2010 sono entrate in vigore le disposizioni contenute nel decreto legislativo 27.01.2010, n. 27, recante “Attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate”. Il decreto, attraverso la modifica di alcuni articoli del codice civile e del D. Lgs. 58/98 (TUF), introduce alcune novità sui diritti degli azionisti. Fra le principali novità vi sono quelle in materia di convocazione dell'assemblea che avviene tramite avviso pubblicato sul sito internet della società ed entro termini prestabiliti: di norma entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea stessa, entro il quarantesimo giorno se l'assemblea è chiamata a deliberare sulla nomina dell'organo amministrativo o del collegio sindacale; entro il ventunesimo giorno che precede l'assemblea per ragioni di urgenza, quando i soci devono deliberare in ordine alla riduzione del capitale sociale per perdite o alla nomina dei liquidatori; entro il quindicesimo giorno precedente l'assemblea, nell'ipotesi di convocazione per deliberare su misure difensive anti scalata.

L'informazione ai soci in vista dell'assemblea viene attuata dall'organo di amministrazione, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione, mettendo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste da Consob con regolamento, della documentazione e di una relazione sulle materie all'ordine del giorno. Si prevede la possibilità per i soci che rappresentino, anche congiuntamente, almeno un quarantesimo del capitale sociale, di chiedere per iscritto, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea (termine ridotto a 5 giorni se l'assemblea è convocata per ripianare perdite o nominare/revocare liquidatori o in caso di OPA), l'integrazione dell'ordine del giorno con ulteriori materie da trattare. Su queste ulteriori materie i soci devono predisporre una relazione da consegnare all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.



Ulteriore previsione a tutela delle minoranze, è quella che consente la possibilità di richiedere la convocazione dell'assemblea da parte di tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale o la minore percentuale prevista dallo statuto.

Ulteriori disposizioni riguardano la possibilità di convocazione unica, i quorum deliberativi per le assemblee straordinarie, la possibilità di prevedere l'espressione di voto in via elettronica, una maggiore flessibilità per la delega di voto, la facoltà di prevedere un bonus fedeltà per chi detiene il titolo per 12 mesi consecutivi (dividendo maggiorato fino al 10%).

---

#### PATTI PARASOCIALI

---

FONTE NORMATIVA: art. 2341 bis e 2341 ter del codice civile  
Art. 122 e 123 TUF per spa quotate

*Articolo 2341 bis del codice civile "I patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società:*

*a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano;*

*b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano;*

*c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.*

*Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni.*

*Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai patti strumentali ad accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni o servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti all'accordo"*

Il patto viene sottoscritto dal Presidente o da persona da questi espressamente delegata, previa deliberazione della Giunta che approva il contratto e ne autorizza la sottoscrizione.

Vi sono norme specifiche a seconda che la società per azioni sia chiusa, aperta quotata o aperta non quotata.

Alle Spa chiuse (cioè quelle che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio), si applica solo l'articolo 2341 bis del codice civile. Non è previsto un regime di pubblicità.



Alle Spa aperte non quotate (che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio ma non sono quotate in mercati regolamentati), si applica oltre all'art. 2341 bis anche l'art. 2341 ter in tema di pubblicità.

**Art. 2341 ter Pubblicità dei patti parasociali.**

*Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale e questo deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.*

*In caso di mancanza della dichiarazione prevista dal comma precedente i possessori delle azioni cui si riferisce il patto parasociale non possono esercitare il diritto di voto e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377.*

Alle Spa aperte quotate, in virtù dell'articolo 2325 bis del c.c. si applicano le norme del Testo Unico della Finanza (D. Lgs. 24-2-1998 n. 58), articoli 122 e 123.

**Art. 122 TUF Patti parasociali.**

*122. Patti parasociali.*

*1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano entro cinque giorni dalla stipulazione sono:*

- a) comunicati alla Consob;*
- b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana;*
- c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale;*
- d) comunicati alle società con azioni quotate.*

*2. La CONSOB stabilisce con regolamento le modalità e i contenuti della comunicazione, dell'estratto e della pubblicazione.*

*3. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1 i patti sono nulli.*

*4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato. In caso di inosservanza, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla CONSOB entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6.*

*5. Il presente articolo si applica anche ai patti, in qualunque forma stipulati:*

*a) che istituiscono obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano;*



*b) che pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse;*

*c) che prevedono l'acquisto delle azioni o degli strumenti finanziari previsti dalla lettera b);*

*d) aventi per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società;*

*d-bis) volti a favorire o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, ivi inclusi gli impegni a non aderire ad un'offerta.*

*5-bis. Ai patti di cui al presente articolo non si applicano gli articoli 2341-bis e 2341-ter del codice civile.*

*5-ter. Gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai patti, in qualunque forma stipulati, aventi ad oggetto partecipazioni complessivamente inferiori alla soglia indicata all'articolo 120, comma 2*

**Art. 123 TUF Durata dei patti e diritto di recesso.**

*1. I patti indicati nell'articolo 122, se a tempo determinato, non possono avere durata superiore a tre anni e si intendono stipulati per tale durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.*

*2. I patti possono essere stipulati anche a tempo indeterminato; in tal caso ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di sei mesi. Al recesso si applica l'articolo 122, commi 1 e 2.*

*3. Gli azionisti che intendano aderire a un'offerta pubblica di acquisto o di scambio promossa ai sensi degli articoli 106 o 107 possono recedere senza preavviso dai patti indicati nell'articolo 122. La dichiarazione di recesso non produce effetto se non si è perfezionato il trasferimento delle azioni.*

---

**RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE**

---

FONTE NORMATIVA: Art. 18, D.L. 25/06/2008, n. 112

Art. 19 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102 che ha introdotto il comma 2 bis all'articolo 18 del d.l. 112/2008.

*“1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*

*2. Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli*



*incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.*

*2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Le predette società adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze.*

*3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle società quotate su mercati regolamentati”.*

Il Decreto Legge 78/2010 all'articolo 9 ha inoltre previsto che le società non quotate, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, adeguino le loro politiche assunzionali alle disposizioni di contenimento previste nel medesimo articolo.

---

#### MISURE DI RIDUZIONE DI SPESA PER STUDI, CONSULENZE, RELAZIONI PUBBLICHE, ECC.

---

FONTE NORMATIVA: Art. 61, comma 7 D.L. 25/06/2008, n. 112  
Art. 6, comma 11 D.L. 78/2010

*“Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 2, 5 e 6. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa”.*

La norma, che inizialmente aveva portata più ampia, è stata modificata dall'articolo 8 novies del D.L. 10/02/2009 (Misure urgenti per i settori industriali in crisi), convertito con modifiche dalla legge 9/04/2009, n. 33. L'ambito di applicazione è stato circoscritto alle sole società inserite nell'elenco Istat.

I limiti sono stati rinnovati, sempre con riferimento alle società di cui sopra, dall'articolo 6, comma 11 del D.L. 78/2010.



---

## LIMITAZIONI AGLI AUMENTI DI CAPITALE

---

FONTE NORMATIVA: Art. 6, comma 19, D.L. 78/2010

*“19. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti[...]”*

La Corte dei Conti, Sezione Regionale del Piemonte, con deliberazione n. 61/2010 del 21 Ottobre 2010 ha chiarito: *“nelle società pubbliche non quotate, qualora si verificano per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio ovvero utilizzazione di riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali, è vietato procedere ad aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, o rilasciare garanzie, al fine di evitare il cronicizzarsi di una situazione di evidente dissesto (art.6, comma 19, d.lgs78/2010). Tuttavia, è fatta salva la disposizione del codice civile ( art. 2447) che prevede l'obbligo di ricapitalizzazione per le società che abbiano registrato la perdita per oltre un terzo del capitale con riduzione dello stesso al di sotto del limite legale, ciò in quanto l'integrità e la conservazione del capitale sociale svolgono un ruolo non derogabile di tutela dei creditori.”*

---

## SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

---

FONTE NORMATIVA: Art. 23 bis, D.L. 25/06/2008, n. 112  
D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168

### **Art. 23-bis. Servizi pubblici locali di rilevanza economica**

*1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della disciplina comunitaria e al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell' articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili. Sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e dell' articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre*



2007, n. 222, in materia di distribuzione di gas naturale, le disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e della legge 23 agosto 2004, n. 239, in materia di distribuzione di energia elettrica, le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 475, relativamente alla gestione delle farmacie comunali, nonché quelle del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, relativamente alla disciplina del trasporto ferroviario regionale. Gli ambiti territoriali minimi di cui al comma 2 del citato articolo 46-bis sono determinati, entro il 31 dicembre 2012, dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, sentite la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, tenendo anche conto delle interconnessioni degli impianti di distribuzione e con riferimento alle specificità territoriali e al numero dei clienti finali. In ogni caso l'ambito non può essere inferiore al territorio comunale.

2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria:

a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;

b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.

3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta "in house" e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole.

4-bis. I regolamenti di cui al comma 10 definiscono le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 4.

5. Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati.



6. *E' consentito l'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. In questo caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.*

7. *Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono definire, nel rispetto delle normative settoriali, i bacini di gara per i diversi servizi, in maniera da consentire lo sfruttamento delle economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento dei servizi, nonché l'integrazione di servizi a domanda debole nel quadro di servizi più redditizi, garantendo il raggiungimento della dimensione minima efficiente a livello di impianto per più soggetti gestori e la copertura degli obblighi di servizio universale.*

8. *Il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito ai commi 2 e 3 è il seguente:*

a) *le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta "in house" cessano, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011. Esse cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40 per cento del capitale attraverso le modalità di cui alla lettera b) del comma 2;*

b) *le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011;*

c) *le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;*

d) *gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verificano, gli affidamenti cessano improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015;*

e) *le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle lettere da a) a d) cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante.*



9. *Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 2, lettera b), nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle società quotate in mercati regolamentati e al socio selezionato ai sensi della lettera b) del comma 2. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti.*

10. *Il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni ed entro il 31 dicembre 2009, sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonché le competenti Commissioni parlamentari, adotta uno o più regolamenti, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di:*

a) *prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari cosiddetti in house di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno, tenendo conto delle scadenze fissate al comma 8, e l'osservanza da parte delle società in house e delle società a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale;*

b) *prevedere, in attuazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all' articolo 118 della Costituzione, che i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata;*

c) *prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità;*

d) *armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua;*

*[e) ...]*

f) *prevedere l'applicazione del principio di reciprocità ai fini dell'ammissione alle gare di imprese estere;*

g) *limitare, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e razionalità economica, i casi di gestione in regime d'esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità ed accessibilità del servizio pubblico locale;*



h) *prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti;*

i) *disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio;*

l) *prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi;*

m) *individuare espressamente le norme abrogate ai sensi del presente articolo*

11. *L' articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.*

[...]

---

#### APPLICAZIONE CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI ALLE SOCIETÀ PUBBLICHE

---

FONTE NORMATIVA: art. 3, comma 26 D. Lgs. 163/2006

Definizione di «**organismo di diritto pubblico**». E' qualsiasi organismo, anche in forma societaria:

1. istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
2. dotato di personalità giuridica;
3. -la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

Tutti i requisiti indicati ai punti 1, 2 e 3 devono sussistere cumulativamente perché possa configurarsi un organismo di diritto pubblico. (Cfr. Cass. SSUU. 24722/2008 e Cass. SSUU 8225/2010 sulla definizione di organismo pubblico).

Definizione di «**imprese pubbliche**». Sono le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenza



dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente:

- a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;
- b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;
- c) hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.

**Le società che rientrano nelle definizioni di “organismo di diritto pubblico” e di “Impresa pubblica” sono soggette alla normativa prevista dal codice dei contratti pubblici.**

Sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti per comportamenti, dolosi o gravemente colposi, produttivi di danni, assunti da amministratori e dipendenti di qualsiasi ente a prevalente partecipazione pubblica.

---

#### APPLICAZIONE LEGGE 241/1990 ALLE SOCIETÀ PUBBLICHE

---

FONTE NORMATIVA: art. 29, comma 1 Legge 7 agosto 1990, n. 241 (come modificato dall'articolo 10, comma 1 lettera b) della Legge 18 giugno 2009, n. 69)

*“[...]Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio di funzioni amministrative.”*

Mentre nella prima parte della norma si fa riferimento alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali ai fini dell'applicazione della legge 241/1990, la disposizione citata prevede genericamente che le società che devono applicare le norme sulla trasparenza e il procedimento amministrativo siano a totale o prevalente capitale pubblico. La portata della previsione normativa è ridotta dal riferimento all'esercizio di funzioni amministrative.

---

#### RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI E DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

---

FONTE NORMATIVA: Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.”

Il D. Lgs. 231/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa degli enti per i reati commessi nel loro interesse o vantaggio da soggetti che rivestono



una posizione apicale nella struttura dell'ente o da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza.

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione, l'articolo 1 del decreto prevede espressamente:

*1. Soggetti.*

*1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.*

*2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.*

*3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.*

L'ente non risponde dell'illecito se prova:

1. di aver adottato modelli di organizzazione e di gestione idonei;
2. di aver affidato la vigilanza sui modelli di organizzazione e gestione a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
3. che le persone che hanno commesso il reato hanno eluso fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
4. che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

Il Decreto elenca in maniera tassativa (articoli da 24 a 26) i reati dai quali può scaturire la responsabilità amministrativa dell'ente.

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi ex Decreto 231 sono pecuniarie (compresa la confisca del prezzo o del profitto del reato), interdittive e la pubblicazione della sentenza. Esse sono applicate dal giudice penale competente per i reati dai quali dipendono gli illeciti amministrativi.

Si veda al riguardo Corte di Cassazione seconda sezione penale 28699/2010.

---

#### RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

---

Il comportamento degli amministratori delle società partecipate da enti pubblici può essere fonte di responsabilità verso la società, i soci, i terzi e i creditori. Le azioni esperibili sono diverse e normalmente la competenza su tali controversie spetta all'autorità giudiziaria ordinaria. Tuttavia in alcuni casi si configura un'ipotesi di responsabilità amministrativa, con conseguente competenza della Corte dei Conti. Si



segnalano al riguardo le sentenze della Corte di Cassazione, SU 26806 del 19.12.2009 e Cass. civ. Sez. Unite, 15 gennaio 2010, n. 519 che forniscono chiarimenti utili per determinare il giudice competente: occorre infatti stabilire "se agli amministratori [...] di una s.p.a. cosiddetta in "mano pubblica" si applichino le norme di diritto societario o se dalla presenza di capitali pubblici consegua invece l'assoggettamento di questi soggetti alle norme proprie della responsabilità amministrativa, con la conseguente giurisdizione della Corte dei conti". Il criterio di riparto della giurisdizione si fonda sulla fondamentale distinzione tra responsabilità in cui gli amministratori possono incorrere nei confronti della società e quella in cui possono incorrere nei confronti dei soci che non sia un mero riflesso del danno arrecato al patrimonio della società. Esempi di danno diretto al socio pubblico sono il danno arrecato all'immagine dell'ente, della distrazione di risorse pubbliche e dell'illegittimo impiego di fondi o finanziamenti pubblici erogati con vincolo di scopo. La responsabilità amministrativa presuppone il riconoscimento di un rapporto di servizio tra ente pubblico e soggetto cui risulta imputabile l'evento dannoso.

La Cassazione precisa che possono essere chiamati a rispondere per danno erariale, in luogo degli amministratori della società, i funzionari pubblici che abbiano trascurato di esercitare i propri diritti di socio, venendo meno così al proprio compito di vigilanza sull'operato degli amministratori (es. mancato esercizio dell'azione di responsabilità).

In deroga ai principi sopra enunciati si richiama l'art. 16 bis, della legge 28 febbraio 2008, n. 31 (conversione del D.L. 248/2007 c.d. Milleproroghe), rubricato "responsabilità degli amministratori di società quotate partecipate da amministrazioni pubbliche" secondo il quale "per le società con azioni quotate in mercati regolamentati, con partecipazione anche indiretta dello Stato o di altre amministrazioni o di enti pubblici, inferiore al 50%, nonché per le loro controllate, la responsabilità degli amministratori e dei dipendenti è regolata dalle norme del diritto civile e le relative controversie sono devolute esclusivamente alla giurisdizione del giudice ordinario".

---

## PRINCIPALI ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI PER LA GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI CAMERALI

---

### **Assemblee**

All'assemblea partecipa il Presidente, in quanto ha la legale rappresentanza della Camera, o suo delegato. E' pertanto necessario predisporre per tempo la delega a firma del Presidente se non vi partecipa personalmente.

La data dell'assemblea con l'indicazione dei principali argomenti posti all'ordine del giorno viene registrata nel calendario delle società e organismi partecipati da predisporre per ogni riunione della giunta camerale con l'indicazione dei principali argomenti posti all'ordine del giorno.

Se all'ordine del giorno vi sono nomine e/o designazioni di competenza della Camera di Commercio è necessario che la Giunta deliberi al riguardo. Analogamente si procede con preventiva deliberazione della Giunta camerale per le modifiche statutarie.

Qualora prima della data dell'assemblea non ci fossero riunioni della Giunta, il Presidente adotta propria determinazione d'urgenza da ratificare nella prima riunione di Giunta.

Il funzionario che partecipa all'assemblea redige un breve report con il resoconto della riunione.

### **Consigli di amministrazione**

Anche in questo caso nel calendario delle società ed organismi partecipati viene registrata la data e i principali argomenti posti all'ordine del giorno. Il calendario delle società e organismi partecipati viene portato a conoscenza della Giunta ad ogni riunione. Sulla base degli argomenti oggetto della riunione del consiglio di amministrazione il Presidente e/o il Segretario Generale valutano se necessitano di approfondimenti in Giunta.

Se del consiglio di amministrazione fa parte anche un membro di giunta occorre inserire l'appuntamento anche sull'agenda degli appuntamenti tenuta dalla Segreteria.

### **Modifiche societarie**



Camera di Commercio  
Prato

Prima delle assemblee straordinarie per la modifica dello statuto o in caso di sottoscrizione di patti parasociali, la Giunta camerale deve adottare specifica deliberazione.

In seguito a modifiche societarie o degli organi amministrativi il database dove sono registrate tutte le partecipazioni della Camera di Commercio deve essere aggiornato.

### **Conservazione documentazione**

La documentazione cartacea viene archiviata in appositi fascicoli, distinti per organismo partecipato, secondo un criterio cronologico.

La documentazione in formato digitale viene salvata sul server, dove esiste una cartella per ciascuna società.



---

INDICE

---

<i>Divieto per le società partecipate da amministrazioni pubbliche regionali e locali di svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati .....</i>	<i>2</i>
<i>Limiti alle assunzioni di nuove partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi .....</i>	<i>3</i>
<i>Parere Collegio Revisori acquisizione nuove partecipazioni.....</i>	<i>5</i>
<i>Cessione delle partecipazioni camerali .....</i>	<i>6</i>
<i>Divieto per le amministrazioni pubbliche di assicurare i propri amministratori per rischi connessi all'esercizio dei compiti istituzionali.....</i>	<i>6</i>
<i>Comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica dell'elenco delle partecipazioni in consorzi e società (Consoc).....</i>	<i>7</i>
<i>Limiti ai compensi degli amministratori e dei sindaci .....</i>	<i>7</i>
<i>Limiti ai compensi degli amministratori in società partecipate dalla Regione Toscana.....</i>	<i>11</i>
<i>Limiti ai compensi dei membri del collegio dei revisori delle società partecipate dalla Regione Toscana</i>	<i>11</i>
<i>Pubblicazione sul sito dei compensi degli amministratori designati/nominati dall'ente pubblico .....</i>	<i>12</i>
<i>Comunicazione da parte degli amministratori ai soci pubblici del proprio incarico e del relativo compenso .....</i>	<i>12</i>
<i>Comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico delle società alle quali la Camera partecipa in misura superiore al 20% .....</i>	<i>12</i>
<i>Pubblicità delle situazioni patrimoniali personali .....</i>	<i>13</i>
<i>Pubblicazione partecipazioni sul sito camerale.....</i>	<i>13</i>
<i>Relazione annuale dei rappresentanti camerali in aziende, società, consorzi ed associazioni .....</i>	<i>14</i>
<i>Designazioni componenti organi societari.....</i>	<i>14</i>
<i>Condizioni per la nomina dei soggetti designati amministratori.....</i>	<i>16</i>
<i>Condizioni per la nomina dei soggetti designati amministratori nelle società a partecipazione regionale .....</i>	<i>17</i>
<i>Nomina collegio sindacale .....</i>	<i>18</i>
<i>Società quotate .....</i>	<i>18</i>
<i>Patti parasociali.....</i>	<i>19</i>
<i>Reclutamento del personale delle società pubbliche .....</i>	<i>21</i>
<i>Misure di riduzione di spesa per studi, consulenze, relazioni pubbliche, ecc.....</i>	<i>22</i>
<i>limitazioni agli aumenti di capitale.....</i>	<i>23</i>
<i>Servizi pubblici locali di rilevanza economica.....</i>	<i>23</i>
<i>Applicazione codice dei contratti pubblici alle società pubbliche.....</i>	<i>27</i>



Camera di Commercio  
Prato

<b>Applicazione LEGGE 241/1990 alle società pubbliche .....</b>	<b>28</b>
<b>Responsabilità amministrativa degli enti e delle società partecipate .....</b>	<b>28</b>
<b>Responsabilità degli amministratori .....</b>	<b>29</b>
<b>Principali adempimenti degli uffici per la gestione delle partecipazioni camerali .....</b>	<b>31</b>
<b>Indice .....</b>	<b>33</b>